

## INTRODUZIONE

L'idea di scrivere una tesi sul diritto greco mi balenò già durante gli anni di frequenza del Liceo classico, appassionata dal popolo greco, dalla loro lingua e dal capolavoro lisiano, *“Apologia per l’uccisione di Eratostene in difesa di Eufileto”*.

Quando chiesi la tesi al professore Valerio Marotta era molto timorosa: il diritto greco non è materia nella mia facoltà, e così è per quasi tutti gli atenei italiani, eccetto Siena, Milano, Trieste,... Il professore subito mi disse che era possibile laurearsi con una tesi sull’omicidio in diritto attico.

Il lavoro non è stato dei più semplici: non esiste molta storiografia in proposito, e la maggior parte è in lingua inglese e tedesca, quest’ultima, purtroppo, a me ignota.

L’argomento si incentra, più che altro, sulla repressione dell’omicidio nel diritto di Atene durante il periodo classico, V-IV secolo a.C. Questo ha comportato un’altra difficoltà: troppi sono gli anni che ci distanziano da questo periodo, e non molte sono le fonti dirette a noi giunte. Così la giusgrecistica si è indirizzata nella ricerca verso le fonti indirette, che però, a volte, sono studiate anche sotto altri profili, da altre discipline, quali la letteratura, la filologia, la sociologia,...

Infatti, le fonti di cognizione di cui ci possiamo servire, in mancanza di una letteratura tecnico-giuridica, sono qualsiasi attestazione offertaci dai più svariati documenti, risultando così numerose. Queste sono di due tipi: le fonti dirette, documenti dai quale emerge in via immediata l'esistenza di una norma o istituto giuridico; e quelle indirette, dalle quali il dato è soltanto presupposto in modo implicito. Quest'ultime, le più numerose, non sono meno importanti, dal momento che senza di esse non avremmo che un'idea molto frammentaria dell'esperienza giuridica greca.

Ciò non vuol dire, come è stato affermato dal Paoli<sup>1</sup>, che il diritto greco è per noi un diritto semplicemente supposto. Vero è che le fonti, di cui disponiamo, ci rappresentano più il diritto nella sua applicazione pratica.

Tra le fonti dirette abbiamo i testi legislativi attici conservati o per via epigrafica o per via manoscritta, inseriti nel testo di opere letterarie, *in primis* le orazioni. Problematico è stabilire se questi testi di legge siano o meno la riproduzione fedele delle leggi autentiche. In molti casi, infatti, si tratta di inserimenti successivi ad opera dei copisti di età alessandrina. Inoltre esistono leggi greche non attiche e i documenti epigrafici di carattere non legislativo, sia atti pubblici che privati.

Fra le fonti indirette abbiamo le orazioni giudiziarie e le altre opere letterarie, storiche, di teatro, quali commedie e tragedie, le opere lessicografiche e filosofiche. Altre fonti vengono dal mondo romano, la

---

<sup>1</sup> Paoli U. E., *Studi sul processo attico*, Milano, 1974, pp. 11-14.

palliata e le declamazioni, che hanno attinto largamente da autori greci, rispecchiando spesso istituti e principi di diritto greco, adattati agli istituti romani.

Inevitabile è sembrato poi un confronto con i popoli vicini e con l'altro grande popolo dell'antichità occidentale, i Romani. Nonostante, come ho già detto, la stragrande maggioranza delle fonti riguarda il diritto di Atene.

Comunque questa passione per il diritto greco non appartiene a me soltanto, soprattutto all'inizio del secolo scorso si è assistito al rifiorire di questi studi.

Questo diritto è uno dei diritti dell'Oriente mediterraneo. Ma una problematica nasce dal fatto che per diritto greco si intende il complesso degli ordinamenti giuridici vigenti nel mondo greco dalla nascita di questo popolo (1200-1100 circa a.C., anni dell'invasione dei Dori e della fusione di questi con le popolazioni mediterranee preesistenti), fino all'età ellenistica, ed oltre fino all'età bizantina. Il periodo più fecondo per tutte le branche della conoscenza fu raggiunto dall'ordinamento delle *poleis* nel V-IV secolo a.C. Quindi non è esatto parlare di diritto greco, ma più propriamente si dovrebbe dire diritti greci. Non poche sono state le controversie tra gli studiosi. Il primo a prendere posizione a favore di

questa tesi è stato il Triantaphyllopoulos<sup>2</sup>, seguito dal Paoli<sup>3</sup>, che affermò che ciascuna *polis* aveva un suo proprio diritto. Biscardi<sup>4</sup>, pur essendo d'accordo, aggiunge che comunque esisteva un comune denominatore formato di principi giuridici condivisi. Gli stessi greci erano consapevoli dell'esistenza di questa comunanza. Ma oggetto di studio è stato principalmente il diritto attico; perché Atene deteneva una supremazia in campo politico, artistico, filosofico e letterario durante il periodo dell'età classica e inoltre per un motivo di ordine pratico: la maggior parte delle fonti in nostro possesso si riferisce a quella città nel suddetto periodo.

Altra particolarità è che accanto al diritto proprio della *polis*, esistono anzitutto un diritto sacrale, indipendente da questo e preesistente, e un diritto familiare, che ha origine dal rapporto fra i membri delle famiglie e tra esse stesse, anch'esso antecedente.

Altra difficoltà è che il giuridico in Grecia è inscindibile dal dato morale e politico. Ciò è legato ad un altro elemento distintivo dell'ordinamento di Atene e delle altre città greche, cioè l'assenza di ogni elaborazione del diritto (cui ho già accennato), una grande pecca se si fa un confronto con i gradi raggiunti dalla giurisprudenza romana. Ma il fatto che non sia mai esistita una scienza del diritto non significa per niente la

---

<sup>2</sup> *Αρχαία ελληνικά δίκαια*, 1, *Athenai*, 1968, pp. V e 1-12.

<sup>3</sup> I relativi scritti del Paoli sono citati da Cantarella, *Pluralità di ordinamenti (diritto greco)*, in *NNDI*, 13 (1966), pp. 146 e segg.

<sup>4</sup> Biscardi, *Diritto greco antico*, Milano, 1982, pp. 8-9.

manca di una coscienza giuridica. Così, infatti, il giuridico è avvertito da tutti ed affiora nell'opera dei tragici, dei comici, dei filosofi e degli storici. Per questo lo studio del diritto non può prescindere da quello dei vari generi letterari. Non è una conoscenza riservata ad un ristretto numero di specialisti, ma è un bene comune a tutto il popolo, poiché investe tutte le manifestazioni della vita. Già un grande della mia facoltà, Piero Calamandrei, sottolineava la necessità di questa indagine a tuttotondo, con queste parole, con le quali concludeva la sua introduzione agli "*Studi sul processo attico*" del Paoli<sup>5</sup>:

«In Grecia anche gli istituti giudiziari si idealizzano nella poesia e trovano nella storia esempi che trasformano la vicenda processuale in altissimo dramma umano. Non dimentichiamo che l'origine mitica dell'Areopago fu considerata da Eschilo materia degna di canto; e che al centro della storia greca sta un processo, da cui un innocente si erge a difendere la santità della sentenza che l'ha ingiustamente condannato a morte. Le più alte parole che siano mai state pronunciate sull'intangibilità dei giudicati, la più convincente apologia che mai sia stata fatta delle necessità politiche che impongono l'ossequio alla sentenza anche se ingiusta, salgono da quel carcere: ove Socrate, rifiutandosi di sottrarsi colla fuga al supplizio espresse in forma sublime e testimoniò col suo sacrificio quel principio che, tradotto in termini dogmatici, serve ancor oggi ai

---

<sup>5</sup> *Ivi*, p. XXVII.

processualisti per risolvere l'angoscioso problema del passaggio in giudicato della sentenza ingiusta».

Il mia tesi vuole essere un'indagine sulla disciplina dell'omicidio in diritto attico, in particolare durante il periodo classico, senza escludere la considerazione di tale repressione presso altre *poleis* e in altri periodi.

Dopo un breve excursus necessario sulle procedure giudiziarie di Atene, in particolare quelle vigenti nel IV secolo, e con esplicito riferimento a quelle penali, si inizia con l'età arcaica, che ci è testimoniata dai poemi omerici. Essi riflettono soprattutto la società greca dei secoli X e XI a.C., sebbene la loro stesura definitiva sia stata fissata, per opinione ormai comune, nell'VIII secolo. Nel mondo omerico la repressione dell'omicidio era affidata ai membri del gruppo del morto, che si vendicavano sull'assassino, che poteva evitare la vendetta in due modi: andando in esilio volontario o pagando al gruppo una somma di denaro o una quantità di beni. Mentre l'esilio era un rimedio puramente di fatto, il pagamento era un rimedio giuridico: anche se il gruppo non poteva essere costretto ad accettarla, se lo avesse fatto non poteva più esercitare la vendetta. Se lo faceva, compiva un atto riprovato, che legittimava una nuova vendetta. Nel caso vi fossero dubbi sul fatto del pagamento, la collettività interveniva attraverso un'attività ricognitiva.

Altro periodo importante fu la legislazione di Draconte. L'omicidio, ormai, era considerato un reato nel senso moderno del termine, punito con

una pena prevista dalla legge, e che poteva essere applicata solo in seguito a una pronuncia di colpevolezza, emessa da uno dei tribunali di nuova creazione, istituzionalmente competenti in materia. Nel caso di un omicidio volontario la pena era la morte, mentre nel caso di un omicidio involontario la pena era l'esilio, che l'assassino poteva evitare, se riusciva ad ottenere il perdono da una serie di persone, elencate dalla legge. Quindi si faceva una distinzione fra atto volontario e atto involontario.

L'analisi continua con l'esame della volontarietà nei periodi successivi attraverso le opere dei presofisti, di Platone e di Aristotele. I limiti del volontario erano più ristretti di quelli di oggi: solo ciò che era stato voluto con la ragione era considerato volontario. Ciò che era stato voluto solo d'impeto, in un momento di particolare ira o emozione, era ritenuto involontario.

A causa della scarsità di fonti dirette, ho proseguito con lo studio delle orazioni giudiziarie, cercando di analizzare alcune opere di logografi molto famosi: Antifonte e Lisia. E proprio di quest'ultimo è "*L'apologia per l'uccisione di Eratostene in difesa di Eufileto*". Da qui lo studio di un particolare omicidio, quello legittimo, con particolare riferimento all'ipotesi della legittima uccisione dell'adultero. Questa ipotesi probabilmente fu trasportata nel mondo romano, che la disciplinò attraverso la *Lex Iulia de adulteriis*. In seguito è sembrato inevitabile considerare la disciplina dell'omicidio in diritto romano, e quindi l'analisi

della *Lex Cornelia de sicariis et veneficis* e di una celebre orazione romana in materia, la III Declamazione pseudoquintiliana “*Il miles alla sbarra*”, un caso di uccisione di un tribuno da parte del suo soldato, che si vuole difendere da un tentativo di stupro.

Questo confronto è stato preceduto da una breve analisi degli ordinamenti delle altre città greche con particolare riferimento alle colonie della Magna Grecia, a causa del ritrovamento di alcuni frammenti in questa terra.

Da ultimo, con un parallelo che a qualcuno potrebbe sembrare anacronistico, ma che ovviamente non è una mia “trovata”, ho analizzato l’omicidio per causa d’onore, che fino a pochi anni fa era parte del nostro diritto vigente. Esso, infatti, affonda le sue radici nel mondo romano e greco. Tutto questo cercherò di spiegarlo e approfondirlo nel prosieguo della trattazione.

# CAPITOLO 1

## LE PROCEDURE GIUDIZIARIE<sup>6</sup>

### 1. Premessa

Le procedure giudiziarie nel diritto attico presentano alcune peculiarità cui si deve tener conto soprattutto per la differenza rispetto al nostro sistema, che deriva dal diritto romano. Infatti, l'assetto giudiziario è la proiezione dell'assetto politico dello stato. Di conseguenza, nell'Atene democratica la giustizia non può che fondarsi sui tribunali popolari, composti da cittadini estratti a sorte, i quali non hanno alcuna competenza di diritto. L'assenza di professionalità caratterizza non soltanto i giudici, ma anche le parti; infatti, accusa e difesa, non sono rappresentate da avvocati, ma devono pronunciare personalmente le arringhe<sup>7</sup>. Solo eccezionalmente e per ragioni di incapacità (donne, minori, meteci<sup>8</sup> e

---

<sup>6</sup> L'intero capitolo è stato scritto seguendo in modo abbastanza puntuale il capolavoro dettagliato di Harrison, A.R.W., *The Law of Athens*, volume II, *Procedure*, Oxford, 1971, trad. it., Cobetto Chiggia P., *Il diritto ad Atene, La procedura*, vol. II, Alessandria, 2001.

<sup>7</sup> Lavency M., *Aspects de la logographie judiciaire attique*, Louvain, 1964, pp. 113 e segg., non crede nell'ipotesi di una legge che imponesse in modo specifico alla parte di condurre personalmente in udienza il suo caso. Senza dubbio c'era un principio chiaramente legato alla tradizione, per cui un individuo doveva comparire personalmente davanti alla corte per condurre la sua causa.

<sup>8</sup> I meteci erano stranieri di altre città della Grecia, ai quali Atene consentiva di stabilirsi nella *polis* per motivi commerciali. Essi assumevano una posizione intermedia fra lo *status* dei cittadini e quello degli stranieri. Essi dovevano porsi sotto la protezione di un *polites*, in modo da poter partecipare alla vita civile della *polis* e pagare una tassa. Ma erano esclusi dalla vita politica, riservata ai soli cittadini.

schiavi dovevano essere rappresentati da chi ne aveva la tutela), le parti potevano anche essere affiancate da un *συνήγορος*<sup>9</sup> (“compagno di discorso”).

## 2. Gli organi giurisdizionali

In un primo momento, l'organo competente a giudicare era il re, assistito dal suo consiglio; ma col passare del tempo egli demandò le sue funzioni ad una serie di magistrature, inizialmente aventi carattere aristocratico. Già a partire dall'età di Solone<sup>10</sup> la competenza passò a nove arconti<sup>11</sup>, fra i quali sei, i tesmoteti, avevano incarichi prettamente giudiziari. Essi, infatti, fissavano le date dei processi, presiedevano alle operazioni di sorteggio dei giudici<sup>12</sup>, assegnavano le giurie a molti altri magistrati ed erano competenti sulle controversie concernenti i reati contro

---

<sup>9</sup> Il *sinegoro*, in origine era un individuo che per motivi di famiglia o rapporti di amicizia era pronto a presentarsi presso la corte in difesa della parte. Si tratta di una persona che parla offrendo la propria solidarietà ad una delle parti, appoggiandola e parlando in suo favore nel corso del dibattimento. Infatti, questa prestazione dietro pagamento è punita. Sembra che questo intervento non comporti l'interruzione del tempo a disposizione delle parti. I casi attestati sono tutti eccezionali, dovuti a malattia. Frequentemente il logografo soccorreva il cliente intervenendo in qualità di sinegoro. Questa pratica era proibita da una legge. (Lavency, *Logographie*, op. cit., pp. 79-89).

<sup>10</sup> Solone fu arconte nel 594-593 a.C.

<sup>11</sup> I nove arconti formavano la più importante categoria di magistrati. Il primo arconte era chiamato anche eponimo perché dava il suo nome all'anno ufficiale.

<sup>12</sup> Il sorteggio dei giudici non è da considerare un metodo democratico. Inoltre, tale pratica unita alle norme contro l'iterazione della magistratura, faceva sì che non si potesse sviluppare una sorta di competenza professionale nei detentori delle cariche.

lo stato. Inoltre, si occupavano del controllo sulla legalità dei provvedimenti dei magistrati e dell'assemblea popolare. Tali magistrature erano annuali e la loro iterazione era proibita. Dall'anno 488-487 a.C., l'elezione diretta fu sostituita con l'estrazione a sorteggio misto: il popolo eleggeva cinquecento uomini, dai quali venivano sorteggiati gli arconti.

Erano previsti tre tipi di controllo sui magistrati: quello preventivo o *δοκιμασία*<sup>13</sup>, introdotto da Solone e spettante inizialmente all'Areopago poi alla Bulè e infine all'Elièa; quello svolto durante il periodo di carica e quello alla fine del mandato, effettuato sulla base di un rendiconto che i magistrati erano tenuti a stilare.

I principali organi giurisdizionali erano: l'Elièa, inizialmente competente in materia di giurisdizione politica; gli arconti, i Quaranta, i dieteti e gli Undici, per le cause essenzialmente civili; l'Areopago, il Delfinio, il Palladio, il Freatto e il Pritaneo per le cause penali.

## 2.1. Il tribunale ordinario: l'Elièa

---

<sup>13</sup> La *dokimasia* fu istituita principalmente per coloro che avevano rivestito cariche in regime oligarchico. Ce ne erano quattro tipi: l'esame dei magistrati che entravano in carica, degli oratori, degli efebi e dei nuovi cittadini. Il primo tipo aveva per scopo quello di stabilire che chiunque assumeva un incarico pubblico avesse i requisiti legali per detenerlo.

Il tribunale ordinario fu chiamato *'Hλιαία*, “assemblea del popolo”, dopo la riforma dell’Areopago (461 a.C.). Fu istituito da Solone e fungeva da supremo organo giudiziario. Era un tribunale popolare, composto da seimila membri nel V secolo a.C., sorteggiati da apposite liste tra coloro che godevano della cittadinanza, avevano compiuto trenta anni, non erano malati di mente e non avevano debiti nei confronti del tesoro pubblico. I membri, rinnovati con scadenza annuale, erano suddivisi in dieci sezioni o dicasteri, presieduti da un magistrato e composti da un numero di membri che variava a seconda dell’importanza della causa: i processi privati erano svolti in casi normali da 201 membri, in casi particolari da 401; i processi di interesse pubblico erano giudicati da un minimo di 501 membri a 1001 o addirittura 1501. Nei giorni previsti per le sessioni dei singoli dicasteri si svolgeva un duplice sorteggio: venivano estratti i giudici del singolo dicastero ed anche i magistrati incaricati di dirigerne i lavori.

Dalla metà del V secolo a.C., i giurati ricevettero un’indennità di presenza che consisteva in due oboli<sup>14</sup>, portati a tre dopo il 425, l’equivalente di una mezza giornata di lavoro.

2.2. I tribunali criminali: l’Areopago, il Delfinio, il Palladio, il Freatto, il Pritaneo.

---

<sup>14</sup> I due oboli erano la paga dei magistrati, un indennizzo dovuto a causa del tempo sottratto al lavoro, dato anche con lo scopo di evitare l’assenteismo all’ufficio.

Le cause criminali erano sostenute di fronte a tribunali diversi a seconda del tipo di reato<sup>15</sup>, ma tutte si svolgevano all'aperto per evitare che l'impurità dell'accusato contagiasse i giudici e l'accusatore.

In origine, dall'età di Solone fino alla riforma dell'Areopago, i giudici delle corti criminali, in numero di cinquantuno, erano detti Efeti<sup>16</sup> (da "lascio andare", in quanto, se l'imputato veniva assolto, gli concedevano di entrare nel tempio e di purificarsi del sangue sparso). Essi erano eletti per sorteggio tra i dicasti o i membri dell'Areopago, che avevano almeno cinquanta anni.

L'Areopago era così chiamato perché aveva sede sul colle di Ares. Era composto da arconti usciti di carica e manteneva il controllo sulla legislazione e sui magistrati.

La tradizione lo diceva istituito da Atena per processare Oreste dopo l'omicidio di Clitemnestra.

Esercitò in origine poteri tali da farne la massima autorità dello stato, in seguito progressivamente ridimensionati ed assegnati ad istituti che esprimevano la sovranità popolare, come l'Ecclesia, alla quale

---

<sup>15</sup> Aristotele, *Politica*, 1300 b.

<sup>1616</sup> Gli Efeti sembra che siano stati istituiti da Draconte e che fossero cinquantuno, eletti tra i membri dell'aristocrazia. Alcuni studiosi hanno pensato che essi costituissero una commissione dell'Areopago, selezionata da tale organo per agire come giuria nei casi di omicidio giustificabile.

partecipavano di diritto tutti i cittadini; la Bulè, rappresentativa dell'intera popolazione ripartita in tribù; e i tribunali popolari.

Con la riforma di Efialte (462 a.C.), perse le sue originarie prerogative politiche e mantenne solo funzioni giuridiche. Aveva giurisdizione<sup>17</sup> sui reati di sangue: l'omicidio premeditato, le lesioni inferte con l'intenzione di uccidere, l'incendio di case abitate, l'avvelenamento e anche sulla distruzione degli olivi sacri.

Il Palladio era così chiamato perché giudicava in un santuario di Atena nel quale era venerata un'immagine arcaica ritenuta il mitico Palladio<sup>18</sup>, proveniente dall'acropoli di Troia. Giudicava le cause di omicidi di meteci, stranieri e schiavi, di uccisione involontaria e di istigazione al delitto ai danni di un cittadino ateniese.

Il Delfinio aveva sede nel santuario di Apollo Delfinio fuori le mura di Atene ed era incaricato della causa se l'arconte re in sede istruttoria aveva ritenuto che l'omicidio fosse scusabile o legittimo<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> La competenza dell'Areopago risulta da Demostene, *Contro Aristocrate*, 22: "Il tribunale dell'Areopago giudichi l'omicidio e il tentativo di omicidio, l'incendio e l'omicidio con il veleno, se uno uccida avendolo somministrato".

<sup>18</sup> Il Palladio era la statua di Atena che Ulisse e Diomede avevano trafugato a Troia.

<sup>19</sup> Per le ipotesi di omicidio scusabile o legittimo si rimanda al paragrafo 4.2. del capitolo 3.

Il Freatto giudicava, nel santuario dell'eroe omonimo sulla sponda del mare presso il porto di Zea, coloro che, esuli per omicidio involontario, erano accusati di avere commesso un altro delitto con premeditazione. L'imputato si difendeva da una barca per non contaminare il suolo della patria.

Il Pritaneo era costituito dall'arconte re e dai re delle tribù. La sua funzione e la sua composizione attestano un'origine remota. Esso condannava in contumacia l'assassinio che fosse rimasto ignoto e giudicava l'animale o l'oggetto inanimato che avesse causato la morte di un uomo, prima di purificare il territorio, poi facendolo trasportare o gettare fuori dai confini dell'Attica.

### 3. Il processo in età omerica

Accese sono state le discussioni sulle origini del processo giudiziario ad Atene; oggi è largamente accettata l'ipotesi che la giurisdizione avesse la sua origine nella volontaria accettazione di un arbitrato, in seguito diventato obbligatorio, come testimonia Esiodo nelle *Opere e i giorni*. Le parti in disputa cominciavano con il sottoporre il contenzioso volontariamente ad un arbitro e così rinunciavano all'autodifesa nel presentare le proprie istanze. Sebbene si tendesse a scegliere come arbitri

individui dotati di facoltà speciali o capacità nel prendere le decisioni dovute ad ispirazione divina, era casuale che questi uomini fossero anche re o principi.

I poemi omerici ci narrano diversi episodi nei quali sono descritti procedimenti decisionali delle controversie. I modi di risoluzione delle dispute sono descritti nel passo dello scudo di Achille<sup>20</sup>; nel XXIII canto dell'*Iliade*<sup>21</sup>, dove è narrata la gara dei carri, che ha luogo durante i giochi funebri per Patroclo; nel III canto dell'*Iliade*<sup>22</sup>, dove è descritto il duello fra Paride e Menelao e in vari altri passi dell'*Iliade* e dell'*Odissea*<sup>23</sup>.

I poemi omerici attestano il ricorso a meccanismi decisionali di tipo diverso, che attribuiscono il potere giurisdizionale a persone diverse, ossia

---

<sup>20</sup> Il passo dello scudo di Achille è *Iliade*, XVIII, vv. 497-508.

<sup>21</sup> Nel XXIII canto dell'*Iliade* è narrata la gara dei carri, indetta da Achille, e il conseguente meccanismo di assegnazione dei premi durante i giochi funebri in onore di Patroclo. I fatti sono noti: vince Diomede, a cui viene assegnato il primo premio, mentre, il secondo, Achille stesso propone di concederlo ad Eumelo, ultimo arrivato, ma caro al cuore dell'eroe (vv. 534-538); i principi argivi acconsentono, ma Antiloco (vv. 539-554) non è d'accordo e alla sua opposizione fa buon viso Achille, che ordina di dare ad Eumelo un diverso premio di consolazione (vv. 555-565); così Menelao interviene, asserendo di essere stato danneggiato nella corsa (vv. 566-585); ad esso da ragione Antiloco e allora Menelao gli dona il premio (vv. 586-611). Sorgono, quindi, tre controversie: la prima riguarda la valutazione di un fatto, il cui accertamento è affidato ad un arbitro, una persona incaricata dalle parti di accertare i fatti controversi; la seconda, se la situazione si fosse evoluta, avrebbe dato luogo alla vendetta ed eventualmente ad un processo; la terza è stata decisa attraverso il deferimento di una sorta di giuramento decisorio.

<sup>22</sup> Nel III canto dell'*Iliade* è descritto il duello tra Paride e Menelao. Esso non è un semplice fatto d'armi, ma è un duello giudiziario, una procedura concordata tra l'offensore e l'offeso.

<sup>23</sup> Gli altri passi sono: l' XI canto dell'*Odissea*, dove c'è Minosse (vv. 568-571) che fa giustizia con in mano lo scettro e dove si dice che Telemaco (vv. 184-187) amministra la giustizia; il I canto dell'*Iliade* (vv. 233-239) dove si citano gli amministratori della giustizia.

il ricorso ad un arbitro, il deferimento di un giuramento decisorio, attraverso un duello giudiziario, per opera dei sovrani. Questi vari metodi riflettano situazioni e momenti storici diversi, nel tempo e nello spazio e sostituiscono l'autodifesa. Ci presentano rapporti tra persone che non riconoscono un'autorità superiore e che accettano una decisione solo se proveniente da una persona alla quale essi stessi hanno conferito il potere, o se derivante dall'applicazione di regole volontariamente accettate. Anche l'amministrazione della giustizia ad opera del sovrano è espressione di un potere riconosciuto dalle parti.

### 3.1. Lo scudo di Achille

Un primo esempio del passaggio dalla vendetta alla pena è conservato in un passo dell'*Iliade* (XVIII, vv. 497-508), relativo alla descrizione della fabbricazione e della decorazione dello scudo di Achille, dove è descritto un giudizio su un reato di omicidio.

Di seguito ho riportato il testo in greco e la sua traduzione in italiano.

λαοὶ δ' εἶν ἀγορῇ ἔσαν ἀθρόοι· ἔνθα δὲ νεῖκος  
 ὠρώρει δύο δ' ἄνδρες ἐνείκεον εἴνεκα ποινῆς  
 ἀνδρὸς ἀποφθιμένου· ὁ μὲν ἔυχετο πάντ' ἀποδοῦναι  
 δῆμῳ πιφάυσκων, ὁ δ' ἀναίνετο μηδὲν ἐλέσθαι·  
 ἄμφω δ' ἰέσθην ἐπὶ ἴστωρι πεῖραρ ἐλέσθαι.  
 λαοὶ δ' ἀμφοτέροισιν ἐπήτυον, ἀμφὶς ἀρωγοί·  
 κήρυκες δ' ἄρα λαὸν ἐρήτυον· οἱ δὲ γέροντες  
 ἦατ' ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοις ἱερῶ ἐνὶ κύκλῳ,  
 σκῆπτρα δὲ κηρύκων ἐν χέρσ' ἔχον ἡεροφώνων·  
 τοῖσιν ἔπειτ' ἤϊσσον, ἀμοιβηδὶς δε δίκαζον.  
 κεῖτο δ' ἄρ' ἐν μέσσοισι δύο χρυσοῖο τάλαντα,  
 τῶ δόμεν ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰθύντατα εἶποι.

sulla piazza c'è un gruppo di gente; là la contesa  
 è sorta: due uomini litigano per il riscatto  
 di un uomo ucciso; uno afferma di avere pagato tutto,  
 giurandolo al popolo, l'altro nega di aver preso qualcosa;  
 ambedue vanno dal giudice per il giudizio.  
 Il popolo applaude ambedue, appoggiando l'uno e l'altro;  
 gli araldi trattengono allora la folla; gli anziani  
 siedono su pietre lisciate, nel circolo sacro  
 tenendo tra le mani gli scettri degli araldi dalla voce sonora;  
 poi, con questi (in mano) si alzano, e a turno pronunciano il giudizio.  
 Giacciono in mezzo due talenti d'oro,  
 da dare a colui che tra di loro abbia pronunciato la sentenza più giusta.<sup>24</sup>

Il processo attico del periodo classico affonda le sue radici nel  
 processo che si svolgeva nell'*agorà*<sup>25</sup> dinanzi agli anziani, del quale  
 abbiamo un esempio nel celebre passo omerico. Innanzi al popolo,

<sup>24</sup> La traduzione è di Amalia Margherita Cirio, docente di lingua e letteratura greca all'Università di Roma "La Sapienza", *Elementi di diritto penale: un reato d'omicidio nel testo di Omero*.

<sup>25</sup> L'*agorà* in età classica rispondeva ad una molteplicità di funzioni: era la sede delle principali istituzioni politiche, sacre e profane, ma anche del mercato, centro delle attività mercantili e artigiane. Il termine definiva anche l'assemblea dei cittadini.

nell'agorà, due uomini litigavano a causa del pagamento della *ποινή* (somma di denaro, che se accettata escludeva la possibilità di farsi vendetta) di un uomo ucciso. Per porre fine alla controversia le parti ricorrevano ad un arbitro<sup>26</sup>. Ci sono varie interpretazioni<sup>27</sup> del passo ma la più accreditata è quella che vede ritratti uno che diceva di aver pagato e un altro che negava di aver ricevuto. Quindi si discuteva su una questione di fatto.

Uno dei problemi più dibattuti del passo è stabilire se si tratta di una sentenza arbitrale o giudiziale<sup>28</sup>. La scena ci presenta degli anziani che devono emettere una sentenza. Essi stanno seduti su pietre lisce, in un sacro

---

<sup>26</sup> Questo personaggio è ritenuto dai più un arbitro, anziché un giudice. Cfr. Bonner R.J.-Smith G., *The Administration of Justice from Homer to Aristotle*, Chicago, 1930, p. 27. Secondo i quali considerare l'arbitro come un testimone è scorretto. Secondo Bolaffi E., *L'immagine della lite nello scudo di Achille (Il. XVIII, 497-508) in relazione al diritto greco*, in *Rivista indo-greco-italica di filologia-lingua-antichità*, 6, 3-4, (1922), p. 38 va considerato come un istruttore d'ufficio, un inquisitore. Thonissen J.-J., *Le droit pénal de la république athénienne, précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaire*, Bruxelles-Parigi, 1875, p. 27, lo considera un testimone-inquisitore.

<sup>27</sup> Bonner R.J.-Smith G., *The Administration*, op.cit., pp. 31 e segg.; Calhoun G.M., *The Growth of Criminal Law in Ancient Greece*, Berkeley, 1927, pp. 17 e segg.; Wolff H. J., *The Origin of Judicial Litigation among the Greeks*, in *Traditio*, 4, (1946), pp. 31 e segg.; Gernet L., *Antropologie de la Grèce antique*, Paris, 1968, pp. 175 e segg. e 218 e segg. e *Sur le notion de jugement en droit grec*, in *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris, 1955, pp. 61 e segg. Da un punto di vista filologico nessuna delle due interpretazioni può essere esclusa, Glotz G., *La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce*, Paris, 1904, p. 116.

Wolff H.J., *The Origin*, op. cit., p. 49, ritiene che non vi fosse, come solitamente ammesso, una disputa volontariamente sottomessa da una delle due parti all'accomodamento a mezzo di procedura pubblica, ma un contenzioso ove il convenuto aveva preso l'iniziativa per evitare che l'attore agisse attraverso il proprio diritto all'autodifesa, sostenendo di avere offerto una sufficiente somma di denaro che l'attore aveva rifiutato come inadeguata. La questione nella fattispecie consiste nello stabilire se la composizione offerta potesse o meno porre fine ad una faida di sangue.

<sup>28</sup> Per la prima soluzione si sono pronunciati Bonner R.J.-Smith G., *The Administration*, op. cit., pp. 27 e segg. e 43 e segg., per la seconda in modo particolare Wolff H.J., *The Origin*, op. cit., p. 31.

cerchio e tengono in mano lo scettro. Appaiono come un organo giudicante pubblico.

La scena rappresenta un momento in cui per la prima volta la collettività stabilì una regola alla vendetta privata. Le vendette familiari, che contrapponevano gruppi e si susseguivano a catena potevano ingenerare una sorta di guerra. L'introduzione della pratica della *ποινή* fu un primo passo verso una situazione di minor tensione. L'accordo fu valutato come un gesto positivo, segno di superiorità e grandezza d'animo. Poi l'accettazione di questa fu resa obbligatoria.

La scena scolpita sullo scudo di Achille ci descrive l'intervento degli anziani in un processo che si inserisce in un tentativo di far vendetta attuato da chi aveva già ricevuto una *ποινή*.

#### 4. Lo svolgimento del processo

La storia del processo attico rispecchia l'evoluzione in senso democratico della *polis* ateniese, la lotta tra il principio di autorità e quello di libertà. All'inizio, infatti, i magistrati avevano funzione preponderante, giudicavano di loro iniziativa e si procuravano gli elementi necessari alla formazione del giudizio attraverso forme inquisitorie; poi ebbero meno

competenze, con l'affermarsi della sovranità popolare, mantenendo solo quelle ordinarie e direttive. In età classica esse erano: l'accoglimento dell'istanza e della contro-istanza delle parti, l'assistenza alle parti in fase istruttoria, l'iscrizione della causa a ruolo, la presidenza del tribunale con compito di direzione del dibattito e di polizia dell'udienza.

Nell'Atene presoloniana delle origini sembra che le procedure fossero assai formali. Ciascuna parte in causa doveva giurare alla presenza di alcuni compagni. Il processo era una sorta di rito o agone e la funzione del giudice era di dichiarare il vincitore.

Il processo attico presentava tre caratteristiche, che nel mondo di oggi sono ancora apprezzate dagli ordinamenti: l'oralità, la pubblicità e l'immediatezza<sup>29</sup>.

#### 4.1. L'inizio del processo

L'atto iniziale dell'azione ordinaria è la citazione orale<sup>30</sup>, riportata per iscritto dall'ufficiale, che veniva fatta dall'accusatore all'accusato alla

---

<sup>29</sup> Martini R., *Diritti greci*, Bologna, 2005, p. 153.

<sup>30</sup> Sino al IV secolo la forma orale non fu sostituita da quella scritta, forse ciò avvenne intorno al 378-377, come fu per la testimonianza. In tre tipi speciali di procedura, l'*apaghoghé*, l'*endeixis* e l'*eféghesis*, non c'era la necessità della citazione in giudizio. I reati che le riguardavano si caratterizzavano perché i rei erano scoperti *flagrante delicto* o avevano agito così scopertamente che l'unica questione da discutere poteva essere la pena da infliggere loro. Le procedure erano quindi estremamente sommarie.

presenza di uno o due testimoni. La loro partecipazione alla citazione era necessaria per evitare che il convenuto negasse il fatto, qualora in seguito si rifiutasse di comparire e quindi il giudizio fosse espresso in contumacia. Se il convenuto non era reperibile la citazione era fatta al suo domicilio in presenza di familiari o vicini. Altrimenti Harrison<sup>31</sup> ipotizza che era sufficiente che la comunicazione fosse affissa di fronte alla sua casa: è infatti assai improbabile che fosse consentito di violare il domicilio a tal scopo. Ignoto è quale procedura si applicasse qualora il convenuto non fosse in Atene, ma nei casi più importanti, sembra che gli ufficiali preposti ad effettuare la citazione in giudizio, potevano essere inviati per consegnare l'atto. Se il convenuto non si presentava, il giudizio si svolgeva in contumacia.

Nel procedimento ordinario, i privati dovevano iniziare il procedimento presentandosi al magistrato competente per materia, nei giorni durante i quali egli riceveva le denunce, che non erano né festivi né nefasti.

Se il magistrato accoglieva l'istanza, essa era pubblicata nell'*agorà* nella forma approvata, su tavolette imbiancate. Il documento riportava il nome dell'accusatore, quello dell'accusato, il tipo di azione, il risarcimento richiesto e una breve descrizione del danno.

Dalla citazione alla comparizione dovevano passare non meno di cinque giorni, durante i quali l'attore presentava al foro un esposto in cui

---

<sup>31</sup> Harrison A.R.W., *Il diritto ad Atene*, op. cit., p. 84.

riassumeva le sue pretese o l'accusa, precisandone il fondamento giuridico, depositava una somma di denaro per le spese giudiziarie e per eventuali multe di soccombenza, pena la pronuncia di non luogo a procedere.

Il convenuto, a sua volta, presentava il suo esposto e doveva versare le spese processuali. Se era uno straniero, veniva imprigionato a meno che non fornisse garanzie. Nel caso in cui il convenuto non pagasse, era l'accusatore a pagare in sua vece, mentre il convenuto avrebbe dovuto pagare soltanto se avesse perso la causa. Questi tributi andavano allo stato per la paga dei *dikastai*<sup>32</sup>, ma la parte soccombente doveva rimborsare anche l'altra parte per le spese processuali sostenute. L'ammontare di tale tassa era in proporzione al valore della causa, ma in caso di valore inferiore alle cento dracme<sup>33</sup> non era prevista alcuna tassa.

Le dichiarazioni delle parti erano poi confermate con un giuramento, quando queste comparivano davanti al magistrato; così poteva avere inizio l'istruttoria. Infatti, presentatesi le parti davanti al magistrato, veniva fissato tramite sorteggio un termine per l'istruttoria.

#### 4.2. L'accusa e l'istruttoria

---

<sup>32</sup> I *dikastai* sono i giudici del tribunale dell'Eliéa.

<sup>33</sup> Una dracma alla metà del V secolo corrispondeva a 6 oboli.

Un aspetto peculiare del diritto greco è l'assenza della procedura d'ufficio; anche di fronte a un reato grave, lo stato non interveniva. Normalmente il processo attico era di tipo accusatorio, vigeva il principio *nemo iudex sine actore*.

Nelle cause private toccava alla parte lesa citare il colpevole e sostenere l'accusa, mentre in quelle di interesse pubblico qualsiasi cittadino poteva sporgere denuncia. Di fatto, i moventi di un'accusa nell'ambito pubblico potevano essere l'inimicizia personale, la volontà di danneggiare l'avversario, il desiderio di screditare un nemico politico o motivi di lucro.

L'accusa veniva presentata in forma scritta al magistrato competente, che dava inizio alla fase istruttoria. Questa fase prevedeva che le parti fossero interrogate<sup>34</sup> dal magistrato, che potessero porsi reciproche domande (come suggerisce lo stesso nome della fase, *ανάκρισις*). Il fine era determinare se l'azione fosse esperibile o meno, definire la questione giurisprudenzialmente, raccogliendo tutti gli elementi necessari per il giudizio. Il magistrato aveva solo il compito di assistere le parti mentre

---

<sup>34</sup> Circa l'interrogatorio in questa fase, ci si deve limitare a congetture. Bonner R.J.-Smith G., *The Administration*, op. cit., volume I, p. 289, propongono i seguenti plausibili suggerimenti sulle ipotetiche domande: "Chi è l'attore legalmente autorizzato a comparire in corte? Chi è il convenuto autorizzato a rispondere alle accuse o all'istanza? Se il convenuto si rifiuta di comparire, ha ricevuto la debita citazione di comparizione? La redazione degli atti è stata effettuata secondo le modalità legalmente previste? Il contenzioso può essere oggetto di azione legale? L'azione scelta dall'attore è legalmente prevista per il contenzioso in questione? Il magistrato ha la giurisdizione su un caso simile? L'azione è stata intentata nei tempi prescritti dalla legge? La materia è res iudicata?".

producevano i mezzi di prova e di conservarli per poi trasmetterli al tribunale.

Questa fase, presieduta dall'arconte re, comprendeva il giuramento delle parti, che fissavano le rispettive posizioni, il pagamento delle tasse giudiziarie, e dal 390 a.C., anche la deposizione di testimonianze, confessioni e di tutti gli altri mezzi di prova che dovevano essere escussi e messi per iscritto agli atti, per poi essere presentati ai giudici al momento del dibattimento.

Se l'attore non si presentava, il giudizio era a favore del convenuto e se si trattava di una *grafé*, ossia di un'azione nella quale era coinvolto un interesse pubblico, egli era multato di mille dracme. Se il convenuto non si presentava perdeva la causa.

Le cause private potevano essere ritirate dall'attore in questa fase, pena una multa di mille dracme. Le cause pubbliche potevano essere ritirate attraverso un accordo con il convenuto, dietro pagamento di denaro.

Infine, l'arconte assegnava la causa al tribunale competente e fissava il giorno dell'udienza. Le notizie sull'esatta procedura sono scarse, poiché essa aveva luogo nello stadio precedente alle arringhe che forniscono la maggior parte delle testimonianze in nostro possesso.

#### 4.3. I mezzi di prova

Per la retorica greca e poi romana, si distinguevano due tipi di prove: quelle tecniche e quelle atecniche, che erano raccolte nella fase istruttoria.

Stando ad Aristotele<sup>35</sup>, le prove atecniche erano di quattro tipi: le leggi (i decreti della Bulè o dell'Ecclesia), i documenti scritti, le testimonianze e i giuramenti.

Per il principio *iura non novit curia*, il giudice era obbligato a giudicare secondo la legge ma non a conoscerla e quindi neppure a tenerne conto se non era debitamente allegata. La parte che non produceva la legge rinunciava implicitamente a valersene. Essa doveva essere presentata in forma scritta e letta in sede dibattimentale dal cancelliere della corte. Era prevista la pena di morte contro chi citava leggi non esistenti<sup>36</sup>.

I documenti scritti comprendevano contratti, testamenti e atti privati come i registri bancari. Se le parti ne volevano usufruire come prove, ma non li detenevano o non ne possedevano una copia, potevano fare una citazione formale sia all'avversario, sia a terzi, per produrla e ottenerne una. La parte in questione avrebbe depositato testimonianza riportando il documento quando inoltrava la sua istanza e poteva intimare a quella avversa di essere presente se quest'ultimo veniva inoltrato da un terzo. Il rifiuto di obbedire a tale richiesta non comportava conseguenze legali, ma

---

<sup>35</sup> Aristotele, *Retorica*, 1375 a.

<sup>36</sup> Demostene, *Contro Aristogitone II* (XXVI), paragrafo 24.

gli oratori sapevano come sfruttare tale eventualità a vantaggio dei loro clienti.

La testimonianza, all'inizio veniva resa oralmente nel processo<sup>37</sup>, mentre, dopo il 378 a.C., era messa per iscritto, per poi essere letta in giudizio dallo scriba. Il testimone doveva solo confermarla all'udienza o giurarne la falsità, altrimenti era tenuto a pagare una multa di mille dracme. Se non si presentava, subiva un'azione che sanzionava il suo abbandono della testimonianza.

Vi erano dei limiti che riguardavano la parte interessata, le cose sentite dire da un altro soggetto escluso il defunto, le donne, i bambini e le persone colpite da *atimia*.

L'ipotesi prevalente nella storiografia considera la testimonianza prestata davanti alla corte come un privilegio ristretto ai maschi maggiorenni. Ma le donne e gli schiavi potevano testimoniare nei processi riguardanti delitti di sangue<sup>38</sup> (solo contro e non a favore dell'accusato) e nelle azioni commerciali. Gli schiavi potevano testimoniare solo sotto tortura e con il consenso di entrambe le parti in causa e del padrone. Non sembra esservi dubbi che la perdita della cittadinanza implicasse

---

<sup>37</sup> Gli antichi erano meno dipendenti rispetto all'uomo moderno dalla forma scritta per memorizzare un testo.

<sup>38</sup> MacDowell D.M., *Athenian Homicide Law in the Age of the Orators*, Manchester, 1963, pp. 102 e segg., ha sostenuto che le fonti non consentono di stabilire che vi fosse o meno un'eccezione, ossia se schiavi e donne potessero testimoniare nelle cause di omicidio.

l'incapacità di prestare testimonianze presso una corte. La parte in disputa non poteva testimoniare a favore della propria causa, ma il *sinegoros* poteva prestare testimonianza in suo aiuto. Un uomo condannato tre volte per falsa testimonianza subiva la pena dell'*atimia* totale<sup>39</sup>. Le corti non avevano poteri tali da costringere un testimone a comparire.

Una peculiarità della testimonianza nei casi di omicidio consisteva nel fatto che il testimone dovesse prestare un giuramento, ove dichiarava non solo la veridicità della sua deposizione, ma anche se l'accusato avesse o meno compiuto l'omicidio. Una testimonianza basata su una diceria era esclusa per legge. Specifiche eccezioni erano: la testimonianza che si diceva essere stata pronunciata da un defunto, la dichiarazione fatta da un testimone qualificato a deporre che per ragioni di salute o assenza da Atene, non potesse presentarsi in corte per confermarla in prima persona.

Una norma di Atene prescriveva che la testimonianza degli schiavi non fosse ammessa, a meno che non fosse ottenuta sotto tortura. Infatti, il diritto di dare testimonianza era considerato un privilegio e gli schiavi ne dovevano essere esclusi. Esisteva un luogo comune per cui la testimonianza prestata dallo schiavo sotto tortura fosse più attendibile di quella dell'uomo libero.

---

<sup>39</sup> L'*atimia* totale era una pena, vedi paragrafo 5, cap.1.

I giuramenti, nell'età arcaica erano deferiti dal magistrato di sua iniziativa, mentre in quella classica solo per iniziativa di una delle parti mediante intimazione alla controparte. Secondo Gernet<sup>40</sup>, il rifiuto di prestare un giuramento comportava parecchie probabilità di perdere la causa, mentre accettarlo significava vincerla.

Quando un giuramento era pronunciato al fine di giungere ad un compromesso, l'accettazione della richiesta a prestarlo poteva essere accompagnata da una garanzia reale, come un deposito in denaro, che sarebbe stato confiscato se esso non fosse stato portato a termine.

Quando un giuramento era pronunciato da una parte senza la formalità della richiesta ufficiale non aveva strettamente il valore di prova, ma serviva solamente a dare una sorta di valenza ufficiale all'affermazione sostenuta.

Secondo alcuni studiosi, come Mac Dowell<sup>41</sup>, esisteva anche una prova reale, consistente nel produrre un oggetto in giudizio, che faceva cadere la fondatezza della causa. Ma gli Ateniesi non sembrano avere attribuito troppa importanza agli oggetti materiali a livello di prove. Nell'ambito della legge sull'omicidio, si può supporre che gli oggetti

---

<sup>40</sup> Gernet L., *Droit et société*, op. cit., pp. 110 e segg.

<sup>41</sup> Mac Dowell D.M., *The Law in Classical Athens*, London, 1978 citato da Matini R., *Diritti greci*, Bologna, 2005, p. 147;

inanimati o gli animali che fossero sottoposti all'accusa potessero essere avanzati come prove, ma si tratta di una mera congettura.

#### 4.4. Il dibattimento

Quando l'*anakrasis* era completata, era il magistrato ad introdurre il caso presso la corte. La fase del dibattimento, che doveva svolgersi nell'arco di un solo giorno, si risolveva in un agone oratorio tra le parti, mentre i giudici si limitavano ad ascoltare. Il magistrato che presiedeva, uno degli arconti, interveniva solo per mettere ordine in aula e per regolare gli interventi.

Solitamente un giudice controllava il tempo, quattro avevano la funzione di scrutatori, cinque sorvegliavano l'operato.

Se una parte era assente, poteva mandare qualcuno per giustificarsi, adducendo un legittimo impedimento, allora l'altra parte poteva chiedere un rinvio del processo. Se il processo non veniva rimandato si aveva la perdita automatica della lite da parte dell'assente.

L'araldo chiamava la causa e dopo che il cancelliere leggeva l'istanza e la contro-istanza delle parti, attore e convenuto erano invitati a parlare.

Ciascuna delle parti, iniziando dall'accusa, poteva pronunciare due discorsi, il primo della durata di circa mezz'ora, la replica di una decina di

minuti, misurati con una clessidra<sup>42</sup> ad acqua, che veniva fermata durante la lettura delle leggi e l'ascolto dei testimoni.

Le parti in causa potevano fare ricorso all'ausilio di due professionisti per presentare la loro causa: il compositore del discorso<sup>43</sup>, ossia il logografo, e colui che lo recitava, il *sinegoros*.

Poiché il diritto attico era caratterizzato dal principio *iura non novit curia*, era di competenza delle parti anche la citazione delle norme, ricavabili da un patrimonio di sentenze consolidatosi nel diritto consuetudinario.

Il convenuto aveva due vie di difesa, la *paragrafè* o la procedura ordinaria, che consisteva nel confutare gli argomenti adottati dall'altra parte. La *paragrafè*, invece, introdotta da una legge proposta da Archino nel 403-402 a.C., permetteva al convenuto di ottenere che l'azione non avesse corso, opponendo l'improponibilità di questa o l'illegittimità della forma<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> Il tempo a disposizione delle parti era limitato da una clessidra. Ne abbiamo testimonianza indiretta in alcune commedie di Aristofane: per esempio, nelle *Vespe*, negli *Acarnesi* e negli *Uccelli*. Si tratta di una clessidra ad acqua, secondo quanto risulta da un passo della *Contro Neera*, dove Apollodoro, intervenuto in qualità di *sinegoro*, introduce il suo discorso augurandosi che l'acqua sia sufficiente. Ulteriori informazioni si leggono nella *Politica* di Aristotele (67, 2): "Ci sono clessidre munite di tubicini di scolo: in esse si versa il liquido in quantità proporzionale alla durata della discussione. Sono accordati dieci congi (1 congi: 1 3,50) per le cause superiori alle 5000 dracme e tre congi per la replica, sette congi per le cause fino a 5000 dracme e due alla replica, cinque congi per le cause inferiori alle 1000 dracme e due alla replica, sei congi per le contestazioni tra privati in cui non c'è replica".

<sup>43</sup> La pratica della composizione di discorsi a cura di professionisti, da presentare in tribunale dalla parte in causa, cominciò alla fine del V secolo. Plutarco, *Moralia*, ci informa che Antifonte sarebbe stato il primo a comporre discorsi per le parti in causa.

<sup>44</sup> Gernet L., *Droit et société*, op. cit., p. 86 nt. 4, ha paragonato questo istituto alla romana *exceptio*. Per delle opinioni discordi, Harrison A.R.W., *Il diritto ad Atene*, op. cit., p. 105 e segg.

#### 4.5. Il voto e la sentenza

La votazione si svolgeva inizialmente tramite una conchiglia o un sassolino, che il giudice deponeva in una delle due urne davanti alle quali passava. Dopo il 390 a.C., a tutela della segretezza si adottò un sistema diverso: ogni giudice riceveva due dischi di bronzo, uno pieno per l'assoluzione e uno forato per la condanna (tali da poter essere impugnati senza che gli altri potessero scorgere la differenza tra i due), e deponeva quello utile per esprimere il suo voto in un'urna di bronzo, mentre l'altro per la riprova in un'urna di legno.

Successivamente si eseguiva lo spoglio e si pronunciava la sentenza senza alcuna discussione in camera di consiglio. Il giudizio era messo per iscritto e poi depositato nell'archivio di stato. Inoltre la sentenza era notificata per iscritto a chi di diritto, ai fini dell'esecuzione.

Se si trattava di un processo in cui la pena non era determinata per legge, si doveva tenere anche una seconda votazione per scegliere tra la pena proposta dall'accusatore e quella proposta dall'imputato.

Se l'accusatore non riportava almeno un quinto dei voti, nei processi privati era tenuto a versare all'altra parte un indennizzo, mentre nei processi pubblici era assoggettato ad una multa di mille dracme e ad una

forma di *atimia*, che probabilmente comportava la perdita del diritto di accusare.

L'attore, risultato vincitore, poteva ottenere oltre all'oggetto eventualmente contestato, anche un indennizzo, ma doveva provvedere egli stesso all'esecuzione.

In origine, non era prevista la possibilità di appellare la sentenza, la decisione del tribunale era definitiva. Essa, infatti, dipendeva dall'accertamento della verità in base a mezzi di prova e ad una valutazione complessiva dell'imputato, tenuto conto anche di elementi quali il carattere o le sue eventuali benemerienze nei confronti della città, che non c'era ragione di rimettere in discussione. L'unica possibilità di impugnare una sentenza era sostenere la nullità del procedimento per errore di forma o di sostanza.

Infatti, era concessa una sorta di impugnazione in due casi: nel caso di condanna in contumacia nel termine di due mesi, se l'assenza era stata giustificata successivamente e quando la condanna era stata ottenuta sulla base di testimonianze false e intrighi fraudolenti. Sembra che Solone introdusse la facoltà di appello al popolo contro le decisioni dei magistrati.

## 5. Le pene

Le pene potevano colpire la persona del convenuto giudicato colpevole o la sua proprietà.

C'erano quattro tipi di pena che colpivano la persona: quella capitale, la carcerazione, l'esilio e la diminuzione dei diritti personali o *atimia*. Le pene che colpivano la proprietà potevano andare da una multa di lieve entità sino alla confisca dell'intero patrimonio. Inoltre era prevista la vendita in schiavitù, inflitta solo a stranieri o meteci e non a cittadini.

Le pene accessorie erano la confisca dei beni, la demolizione della casa, la perdita del diritto ad essere sepolto in Attica, l'interdizione di portare ornamenti e di entrare nei templi, l'iscrizione ignominiosa su di una colonna, ecc. Le pene più frequenti, comunque, erano quelle pecuniarie.

La sanzione più grave, ovviamente, era la pena capitale, anche se solo in pochi casi si arrivò alla sua esecuzione, in quanto gli imputati dopo il primo discorso dell'accusatore e prima della loro replica, avevano la facoltà di fuggire, di andare in esilio volontario. I procedimenti di esecuzione erano la precipitazione, una sorta di crocifissione, la cicuta, ecc.

La carcerazione poteva avere luogo prima del processo, per assicurare la presenza del convenuto per il giorno stabilito, dopo la pronuncia della condanna per assicurarsi il pagamento dell'ammenda e infine come vera e propria pena.

La confisca dei beni poteva essere un provvedimento esecutivo o una pena. Essa era anche una pena accessoria, connessa alla pena di morte o all'*atimia*. Per l'omicidio premeditato, ad esempio, la pena prevista consisteva probabilmente nella condanna capitale e nella confisca della proprietà.

L'*atimia* poteva essere di due tipi: totale o parziale. L'*atimia* totale, o messa in stato di fuorilegge, comportava la perdita della cittadinanza e di tutti gli altri diritti personali, in modo che teoricamente un *atimos* avrebbe potuto essere ucciso da chiunque senza che l'omicida fosse passibile di alcuna accusa. Presupponeva la confisca totale dei beni, l'estensione dell'*atimia* a tutta la famiglia, l'esilio permanente dallo stato, l'eventuale pena di morte. Poteva comportare la proibizione dell'accesso alle piazze pubbliche sotto la minaccia della pena di morte.

L'*atimia* parziale prevedeva l'esclusione dall'*agorà* e quindi la privazione di tutte le protezioni procedurali connesse ai diritti di cittadinanza, il divieto di rivolgersi ad Ecclesia e Bulè, e l'esclusione dalle piazze pubbliche e dalla partecipazione alle cerimonie sacre dello stato.

Alcune pene ricadevano automaticamente sull'attore che otteneva un verdetto avverso o non raggiungeva un certo numero di voti a favore, con funzione di scoraggiare i contenziosi. Infatti, in un certo momento, la

situazione divenne patologica a causa della presenza di molti sicofanti<sup>45</sup>, che intentavano liti per cercare di ottenere qualche soldo.

Le pene non erano suscettibili di revoca, salvo il ricorso a mezzi eccezionali e straordinari, come il perdono. Si attestano anche casi di amnistia nei quali è intervenuta l'assemblea, come nel 403 a. C., al termine del periodo di governo dei Trenta tiranni.

## 6. Le azioni legali

Le azioni legali ordinarie erano distinte in pubbliche (*grafai*) e private (*dikai*), a seconda della diversa natura dell'interesse coinvolto; ma in entrambe spettava alla parte lesa aprire l'azione giudiziaria. Infatti, il diritto attico non prevedeva procedure d'ufficio, neppure per i reati d'omicidio. Chi riteneva di avere subito un torto, citava il convenuto e sosteneva in prima persona le proprie ragioni nel processo.

---

<sup>45</sup> I *sicofanti* (da fico e mostrare) erano coloro che sporgevano denuncia per il furto di cose senza valore, come i fichi in Attica. Plutarco, nella vita di Solone, con questo termine indica chi denuncia i contrabbandieri di fichi, i quali violano la legge che vietava l'esportazione del frutto al di fuori delle regione. Il fenomeno crebbe tra il V-IV secolo, di pari passo con la litigiosità e la mania di processi degli Ateniesi, che vide aumentare notevolmente le cause. Erano personaggi senza scrupoli, delatori di professione, che si incaricavano dietro compenso di denunciare con motivazioni fasulle altri cittadini, in particolare magistrati e funzionari, spesso personaggi abbienti, per confiscare loro i beni.

Nel caso di azioni lesive dell'interesse collettivo, qualunque cittadino poteva avviare la causa. Il processo era preceduto da una fase istruttoria, presieduta dall'arconte re, che convocava le parti, riscuoteva le tasse giudiziarie e raccoglieva le testimonianze e i documenti addotti dalle parti, inoltre si incaricava di rintracciare le leggi attinenti la causa.

In caso di processo privato, la causa era discussa preliminarmente davanti ai dieteti, ossia arbitri pubblici, e solo in caso di mancato accordo si andava in tribunale. In seguito all'istruttoria, l'arconte assegnava la causa al tribunale competente, mentre la data del processo era fissata dai tesmoteti, che presiedevano anche le operazioni di sorteggio dei giudici. Le due parti versavano le spese di giudizio, l'attore aveva sempre la facoltà di ritirarsi e se vinceva la causa poteva ottenere oltre all'oggetto contestato un indennizzo, ma doveva provvedere egli stesso all'esecuzione della sentenza.

Nei processi pubblici, invece, soltanto l'accusatore aveva l'obbligo di anticipare le spese e se ritirava l'accusa o non otteneva almeno un quinto dei voti doveva pagare un'ammenda di mille dracme; l'accusato era passibile di pene infamanti o pecuniarie, che andavano a profitto della città.

Poi, esistevano delle procedure straordinarie, davanti agli Undici, legate a processi politici o in casi di flagrante reato o delitto notorio, specialmente quando l'incolpato era di bassa condizione o uno straniero che potesse fuggire. Infatti, i cittadini potevano ricorrere alle procedure

dell'*apagoghè*, dell'*ephèghesis* o dell'*èndeixis*: ovvero potevano impadronirsi del reo per trascinarlo davanti al magistrato, o condurre il magistrato dove si trovava il reo per farlo arrestare, o sporgere denuncia affinché il magistrato si occupasse della cosa.

La condizione giuridica di una persona poteva limitare i suoi diritti a presentarsi in tribunale. La piena capacità di adire procedure legali era concessa solo ai cittadini maschi, che non erano stati privati da *atimia* totale o parziale. Si ritiene solitamente che in una causa pubblica all'accusatore che abbandonasse l'accusa o non si assicurasse un quinto dei voti fosse vietato per il futuro di intentare una *grafé*. Per Harrison<sup>46</sup>, invece, è più probabile che costui fosse multato di mille dracme e che diventasse *atimos* sino a quando non avesse pagato.

Un Ateniese maschio raggiungeva la maggiore età probabilmente al compimento del diciassettesimo anno. Sino a quando non l'aveva raggiunta, egli doveva essere rappresentato legalmente dal padre o, in caso di assenza di costui, dal suo tutore. Una donna Ateniese, invece, restava sotto tutela per tutta la vita. Istanze o accuse contro una donna erano presentate direttamente contro la sua persona, sebbene fosse il *kurios*<sup>47</sup> a rappresentarla in tribunale. Lipsius<sup>48</sup>, senza avanzare prove concrete, ritiene

---

<sup>46</sup> Harrison A.R.W., *Il diritto ad Atene*, op. cit., pp. 81-82.

<sup>47</sup> Il *kurios* era il tutore della donna, dal momento che era considerata incapace per molte attività, fra cui quella giurisdizionale.

<sup>48</sup> Lipsius citato da Harrison A.R.W., *Il diritto ad Atene*, op. cit., p. 83.

che altrettanto fosse vero per istanze o accuse nei confronti di un minore. Per Harrison<sup>49</sup>, invece, è più probabile che in tal caso la citazione a comparire in tribunale fosse avanzata nei confronti del *kurios* stesso.

### 6.1. La *dike phonou*

Il reato di omicidio, a causa dell'impurità che colpiva il reo e che minacciava di estendersi alla città intera, conservò sempre il carattere di attentato contro gli uomini e gli dei. Nonostante la sua gravità, poteva essere perseguito solo dai più prossimi parenti, per mezzo di una *dike*. La punizione dell'omicidio, in quanto delitto privato, era considerata una questione che interessava solo il gruppo familiare.

Ciò è spiegabile se si pensa che la repressione dell'omicidio era preesistente alla *polis*, e sottostava alle regole del diritto sacrale e della vendetta privata.

La *dike phonou* non è altro che un adattamento dell'antico diritto di rappresaglia dei membri della famiglia dell'ucciso; la città si limitava a stabilire che, se non vi erano membri della famiglia in grado di intentare l'azione, questa era esperita dai membri della *fratria*<sup>50</sup> e che, inoltre,

---

<sup>49</sup> Harrison A.R.W., *Il diritto ad Atene*, op. cit., p. 83.

<sup>50</sup> La *fratria* è attestata fin da Omero. Appare come un gruppo familiare, a fianco del gruppo più ristretto formato dai compagni del focolare.

chiunque poteva promuovere una causa di empietà contro il parente che non intentava causa all'omicida, violando il diritto sacrale e familiare.

Tutta la procedura era di un arcaismo singolare. L'azione aveva inizio con i parenti che si recavano dal morto e piantavano una lancia sul tumulo sepolcrale, simulando una dichiarazione di guerra, segno evidente della derivazione di questa azione dalla vendetta. Questa provocava un proclama del re che escludeva l'accusato dai luoghi sacri e persino dall'*agorà* sino al giorno del giudizio, detto scomunica. Ma vi era anche un'altra proclamazione effettuata dai parenti sempre nell'*agorà*, che invitavano l'assassino a tenersi lontano dai luoghi da cui successivamente lo inviterà a star lontano il magistrato, che era una semplice ripetizione da parte di un personaggio investito di un pubblico potere, dell'invito dei parenti.

L'istruttoria veniva effettuata in tre dibattimenti che venivano tenuti a un mese d'intervallo. Il processo avveniva all'aperto, affinché i giudici e l'accusatore sfuggissero al contagio propagato dall'impurità dell'accusato.

L'arconte re si toglieva la corona durante il procedimento. Prima del dibattimento veniva offerto un sacrificio, nel quale venivano immolati un montone, un porco e un toro; davanti all'altare le due parti prestavano solennemente un giuramento dichiaratorio sui fatti della causa. All'Areopago esse stavano in piedi sopra due pietre: quella dell'ingiuria e quella dell'irreconciliabilità<sup>51</sup>. Ciascuna aveva il diritto di parlare due volte.

---

<sup>51</sup> Pausania I 28, 5.

Dopo la sua prima arringa, l'accusato poteva ancora prevenire la condanna con un esilio volontario e l'abbandono dei suoi beni. Se i voti si dividevano in egual misura fra l'accusa e la difesa, l'accusato beneficiava del suffragio di Atena, in ricordo del voto espresso dalla dea a favore di Oreste. Scendendo dalla collina di Ares, l'assolto si recava alla grotta delle Eumenidi a placare e ringraziare le dee con un sacrificio. In generale per essere assolto dalla scomunica bisognava sottoporsi ad espiazioni e purificazioni.

Il magistrato non poteva prendere alcuna iniziativa processuale, se non era investito di questo potere da un atto dei parenti della vittima, che consisteva nell'iscrizione della causa a ruolo.

L'autorità che controllava che venissero rispettate le regole sacrali erano gli esegeti<sup>52</sup>.

I parenti non potevano fare la denuncia se il morto prima di spirare avesse perdonato l'assassino. Se il defunto non aveva perdonato, invece, i parenti che non avessero esperito l'azione, potevano essere perseguiti con un'azione pubblica di empietà. In materia di omicidio non esistevano termini di decadenza dell'azione.

Il magistrato teneva, come si è detto, in tre mesi successivi, tre udienze istruttorie, nelle quali le parti, esponevano le loro ragioni in modo

---

<sup>52</sup> Gli esegeti erano interpreti delle regole del diritto sacrale, che avevano competenza solamente in materia religiosa (ad esempio, in caso di controversia sulle regole relative alla purificazione per l'omicidio), erano simili a dei sacerdoti.

che il magistrato assegnasse la causa al tribunale competente. Il dibattimento si svolgeva nel quarto mese e il magistrato vi doveva partecipare. L'azione non poteva essere accettata dopo il nono mese dell'anno, a causa della prossima scadenza del mandato<sup>53</sup>. L'accusatore invocava la distruzione sua, della sua famiglia e della sua casa, con un giuramento, stando in piedi dinanzi ai resti di un orso, di un agnello e di un toro sacrificati secondo le prescrizioni rituali, e se aveva giurato il falso, la maledizione ricadeva contro i suoi figli e la sua casa. L'accusato faceva un analogo giuramento. Un ulteriore giuramento veniva fatto dall'accusato vittorioso che giurava che i giudici che avevano votato per lui avevano deciso il giusto. Poi avevano luogo le orazioni e quindi la votazione.

Un rimedio così congegnato poteva dar luogo, in alcuni casi come l'omicidio fra congiunti, all'impunità del crimine, tanto che alcuni studiosi<sup>54</sup> hanno ipotizzato che fosse prevista anche un'azione pubblica. Comunque era possibile per qualsiasi cittadino condurre l'omicida colto in flagrante dinanzi agli Undici, anche se sembra che questa procedura, detta

---

<sup>53</sup> Così almeno si afferma in Antifonte (VI, 42). Il principio sembra tuttavia più basato sulla consuetudine che su una norma di legge scritta e potrebbe anche darsi che non vi fosse alcun divieto legale tale da costringere il *basileus* a rifiutare una causa in tale situazione invece che una legge *ad hoc* che glielo impedisse.

<sup>54</sup> Questa è una tesi di Mac Dowell D.M., *Athenian Homicide Law*, op. cit., p. 133. Egli prendendo le distanze dalla dottrina unanime crede nell'esistenza di una *grafe phonou*, attestata da Demostene, *Contro Aristocrate* (XXIII), 80. Ma come critica Harrison A.R.W., *Il diritto ad Atene*, op. cit., p. 77 nota 2, il passo si riferisce ad un'*apagoghé*, esperita nei confronti di un omicida colto in flagrante; e, pertanto, esso non è idoneo a suffragare l'asserzione del lessicografo Polluce (8,40), secondo cui dal passo demostenico sarebbe appunto lecito inferire l'esistenza di una vera e propria *grafe phonou*.

*apagoghè*, fosse esperibile solo se il reo non si fosse tenuto lontano da quei luoghi come gli era stato intimato<sup>55</sup>.

## CAPITOLO 2

### LA DISCIPLINA DELL'OMICIDIO

#### 1. La repressione dell'omicidio in età arcaica

In età arcaica la repressione dell'omicidio era legata alla vendetta privata; ma ben presto si ritenne che la vendetta dovesse essere sottratta all'arbitrio privato e sottoposta al controllo della comunità. La collettività, come attestano i poemi omerici, assunse il diritto di controllare che chi esercitava la vendetta si attenesse alle norme consuetudinarie. Secondo una prassi sociale molto antica, infatti, la risposta ad un omicidio era la

---

<sup>55</sup> Harrison A.R.W., *Il diritto ad Atene*, op. cit., p. 227.